

TRIBUNALE CIVILE DI CAGLIARI

Sezione Lavoro

Ricorso ex art. 409 c.p.c.

nell'interesse dell'**Ordine Nazionale dei Biologi** (C.F. 80069130583), con sede in Roma, via Icilio 7, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. Sen. Vincenzo D'Anna, nonché della

[REDACTED]
rappresentati e difesi – giuste procure speciali rilasciate per ciascuno di essi su fogli separati che verranno depositate con modalità telematiche unitamente al presente atto, sì da considerarsi apposte in calce ai sensi dell'art. 8 del D.P.C.M. n. 40/2016, tanto congiuntamente che disgiuntamente – l'Ordine Nazionale dei Biologi dagli avv.ti Giovanni Crisostomo Sciacca (c.f. SCCGNN45T13H501K) e Riccardo Arbib (c.f. RBBRC60D13H501U) e la [REDACTED] dagli Avvocati predetti e dall'Avv. Massimo Lai (c.f. LAIMSM69P04B354N), quest'ultimo con Studio in (09127) Cagliari, Via Leonardo Alagon, 1 (fax 0708640961), presso i quali eleggono domicilio virtuale ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata:

giovannicrisostomosciacca@ordineavvocatiroma.org

riccardoarbib@ordineavvocatiroma.org

avvocato.lai@pec.it

contro

- **Regione Autonoma della Sardegna** in persona del Presidente *pro-tempore*
- **Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna – ARPAS** in persona del legale rappresentante *pro-tempore*.

*

Con il presente ricorso l'Ordine Nazionale dei Biologi (nel prosieguo: *ONB*), a tutela dei propri iscritti, e la [REDACTED] per sé stessa, in quanto Biologa e dipendente dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna – ARPAS (nel prosieguo: *ARPAS*) con qualifica di dirigente, contestano la L.R. Sardegna 22 novembre 2021, n° 17, nella parte in cui (specificamente all'art. 5) ha sancito

l'inserimento del personale ARPAS, ivi compreso i dirigenti Biologi, nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, rimettendo la relativa disciplina ad un futuro *accordo di confluenza*, e facendo rientrare il personale *de quo* nell'ambito applicativo della L.R. Sardegna 13 novembre 1998, n° 31 e successive modificazioni e integrazioni. Quest'inserimento, tuttavia, non tiene conto del fatto che il CCNQ siglato il 13 luglio 2016 all'art. 2 (in applicazione dell'art. 40, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001) individua quattro comparti di contrattazione collettiva (*funzioni centrali; funzioni locali; istruzione e ricerca; sanità*), per ciascuno dei quali gli articoli successivi elencano le Amministrazioni di appartenenza; e l'art. 6, intitolato "*Comparto della sanità*" vi ricomprende espressamente anche le ARPA.

L'art. 7 dello stesso CCNQ, inoltre, intitolato "*Aree dirigenziali*", definisce quattro "*autonome aree di contrattazione collettiva*" che coincidono con quelle appena viste. Sicché l'area dirigenziale delle *funzioni locali* è separata e autonoma dall'area dirigenziale della *sanità*. A quest'ultima appartengono i "*dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6*" appena riferito; e, fra i "*dirigenti sanitari*", vi sono anche i Biologi.

Costoro rientrano nelle previsioni dell'art. 15 del D.Lgs. n° 502/1992 e dell'art. 26 del D.Lgs. n° 29/1993. Sicché l'attività che essi svolgono, in virtù dell'art. 4 della legge n° 3/2018 (che ha sostituito l'art. 1 del Decreto del Capo Provvisorio dello Stato n° 233/1946), afferisce espressamente alle c.d. *professioni sanitarie*, e la disciplina di riferimento è il CCNL per la Dirigenza medica e sanitaria 2016-2018, siglato il 19 dicembre 2019.

L'art. 1 di tale ultima disciplina ribadisce che le ARPA rientrano nella stessa categoria (definita come "*Aziende ed enti*") degli Enti del SSN, a conferma che nessuna deroga è possibile a tali principi per le ARPA.

In definitiva, quindi, l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 trasferisce inopinatamente i Biologi dall'*Area dirigenziale* del comparto Sanità che compete loro al comparto unico della Regione, e contestualmente viene a cessare per costoro l'applicazione del CCNL

19 dicembre 2021, privandoli del trattamento giuridico ed economico e di ogni altra prerogativa che tale disciplina riconosce.

Non solo. Nel nostro ordinamento la disciplina del rapporto di lavoro è riservata alla legge, che la demanda alla contrattazione collettiva a livello nazionale cui – come s'è poc'anzi visto – spetta l'individuazione dei comparti, per ciascuno dei quali quindi viene operata una specifica ed autonoma contrattazione a livello nazionale. Una contrattazione a livello regionale, infatti, è ammessa (ex art. 40, comma 3-*bis* del D.Lgs. n° 165/2001) solo nei limiti in cui la contrattazione nazionale la riconosce, in quanto *decentrata e integrativa*, ed esclusivamente per aspetti di dettaglio.

Ciò significa che con l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 il personale del comparto *Sanità* con qualifica di Biologo in servizio presso l'ARPAS si trova improvvisamente trasferito al comparto *Funzioni locali*, in violazione della riserva di legge e con la previsione di un *accordo di confluenza* che ne definisce gli aspetti principali della disciplina, tutt'altro perciò che di dettaglio. Ovviamente, svolgendosi a livello regionale, la contrattazione avverrebbe non più fra l'ARAN e le OO.SS. maggiormente rappresentative, come la legge dispone, ma fra il *Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione sarda*, che a norma della L.R. Sardegna n° 31/1998 si occupa della contrattazione a livello regionale in Sardegna, e le delegazioni regionali delle OO.SS. maggiormente rappresentative.

Ne discende che la norma contestata viola palesemente: i) il principio di uguaglianza affermato dall'art. 3 della Costituzione medesima, dei Biologi dell'ARPAS rispetto ai Biologi delle Agenzie esistenti presso le altre Regioni; ii) la riserva di legge che demanda la disciplina dei rapporti di lavoro (c.d. "*ordinamento civile*") e della previdenza sociale alla contrattazione collettiva a livello nazionale, a mente dell'art. 117 della Costituzione e dell'art. 1, comma 3, del D.Lgs. n° 165/2001; iii) il rispetto delle prerogative dell'ARAN e delle OO.SS. nella contrattazione a livello nazionale, riconosciute dall'ordinamento ex art 39 Cost., tenuto conto peraltro del fatto che la contrattazione a livello regionale interviene solo per aspetti di dettaglio; iv) il canone di buon andamento ed imparzialità delle Pubbliche Amministrazioni sancito dall'art. 97

Cost., poiché viene introdotta una procedura di definizione del trattamento giuridico ed economico interferente con quella riconosciuta dall'ordinamento statale.

I ricorrenti chiedono perciò l'accertamento del diritto dei Biologi, dirigenti in servizio presso l'ARPAS di mantenere l'inquadramento nella posizione da loro ricoperta, di dirigenti che esercitano una *professione sanitaria*, e quindi di mantenere l'applicazione del CCNL 19 dicembre 2019.

*

FATTO

1. **[REDACTED]** laureata in Scienze Biologiche ed abilitata alla professione di Biologo, è dirigente presso l'ARPAS, ove esercita attualmente le funzioni di Direttore del Servizio Laboratorio del Dipartimento Sulcis (**docc. nn. 1 e 2**). L'ONB, istituito con legge n° 396/1967 (che ha definito il profilo e le competenze della figura professionale del 'Biologo', poi integrate con gli artt. 30 e ss. del D.P.R. n. 328/2001), è costituito dagli iscritti all'Albo dei Biologi.

Ai sensi dell'art. 16 della legge ora citata esso ha, tra le altre, le seguenti attribuzioni:

“a) cura l'osservanza della legge professionale e di tutte le altre disposizioni concernenti la professione;

(...)

c) vigila per la tutela del titolo professionale”.

Pertanto, è legittimato a difendere in codesta Sede gli interessi di categoria di cui ha la rappresentanza istituzionale, come pacificamente riconosciuto dalla giurisprudenza, anche con specifico riferimento a vicende relative alle ARPA (TAR Campania, Napoli, Sez. V, 19 gennaio 2021, n° 432, ed ulteriore giurisprudenza ivi richiamata; TAR Basilicata, Sez. I, 25 settembre 2020, n° 580) (**docc. nn. 3 e 4**).

2. Sul BUR della Regione Autonoma della Sardegna n° 64 del 23 novembre 2021 (**doc. n. 5**) è stata pubblicata la legge regionale 22 novembre 2021, n° 17 (intitolata *“Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale”* che, fra l'altro, contiene l'art. 5 – *“Disposizioni in materia di personale”*, del

quale interessano i commi 15 e 16, che per opportuna chiarezza merita riportare per esteso (le parti di rilievo ai nostri fini sono evidenziate in neretto):

«15. Alla L.R. 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)) sono apportate le seguenti modifiche:

a) la lettera g) del comma 2 dell'articolo 2 è così sostituita: "g) utilizzare i dati forniti dal sistema delle reti idro-meteo-pluviometriche della Regione, dai radar meteorologici, elaborare modelli meteo-climatici e svolgere attività finalizzate a fornire previsioni, informazioni ed elaborazioni meteorologiche e climatologiche";

b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente: "Art. 16 (Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici) 1. Il trattamento giuridico ed economico del direttore generale, del direttore dell'area tecnico-scientifica, del direttore dell'area amministrativa e dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici è definito nell'accordo di confluenza di cui all'articolo 17, comma 10.";

c) i commi 9 e 10 dell'articolo 17 sono così sostituiti: "9. I dipendenti dell'Agenzia sono inseriti nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale. Ad essi si applicano le disposizioni di cui alla L.R. n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni. Il personale dirigente dell'Agenzia fa parte della autonoma e separata area di contrattazione, all'interno del comparto di contrattazione collettiva regionale, di cui all'articolo 58, comma 4, della L.R. n. 31 del 1998. 10. I dipendenti sono inquadrati nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale a seguito di apposito accordo di confluenza stipulato tra il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione autonoma della Sardegna e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia. L'inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento.".

16. Nell'articolo 69, comma 1, della L.R. n. 31 del 1998, dopo la lettera o bis), è aggiunta la seguente: "o ter) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)."».

3. Per doverosa completezza, si riportano anche i testi degli articoli della L.R. Sardegna n° 6/2006 nel loro testo precedente alla riscrittura disposta con la L.R. Sardegna n° 17/2021 (doc. n. 6), evidenziando le norme che hanno subito modifiche:

«Art. 16 – Trattamento giuridico-economico del direttore generale, dei direttori di area, dei direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici.

1. Il trattamento economico del direttore generale è pari al 70 per cento del trattamento economico spettante al direttore generale di una ASL; il trattamento economico del direttore dell'area tecnico-scientifica e di quello dell'area amministrativa è pari al trattamento economico spettante ad un responsabile di struttura complessa di una ASL; il trattamento economico spettante ai direttori dei dipartimenti provinciali e specialistici regionali è pari a quello spettante ad un responsabile di struttura semplice di una ASL.

2. Ai medesimi soggetti di cui al comma 1 si applica, per quanto non disciplinato dalla presente legge, il trattamento giuridico previsto per le succitate posizioni funzionali delle ASL».

«Art. 17 – Personale e trattamento giuridico ed economico.

[...]

9. Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità; ad esso è conservata la retribuzione individuale di anzianità in godimento nell'ente di provenienza.

10. In caso di trattamenti economici in godimento superiori a quello conseguente all'inquadramento nell'ARPAS, la differenza stipendiale verrà corrisposta a titolo di assegno ad personam non riassorbibile ...».

4. Come si vede, per effetto della riforma operata dalla L.R. Sardegna n° 17/2021, l'intero personale ARPAS – compreso quello di rango dirigenziale, e perciò anche i Biologi e fra costoro la ██████████ - confluirebbe nel comparto unico di

contrattazione collettiva regionale, disciplinato dalla L.R. Sardegna n° 31/1998 che riguarda il personale dell'”Amministrazione” regionale, così come definito all'art. 1, comprendente anche quello degli Enti e delle Agenzie regionali elencati all'art. 69 (cui l'ARPAS come s'è visto viene aggiunta alla lettera “o ter”).

Come avvertito, però, i Biologi in servizio presso ARPAS (così come presso qualsiasi ARPA facente capo ad un'altra Regione) sono soggetti, per riserva di legge, alla disciplina derivante dalla contrattazione collettiva a livello nazionale propria della Dirigenza sanitaria (CCNL 19 dicembre 2019). Effetto immediato dell'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 sarebbe dunque la disapplicazione di tale disciplina e, come detto, la sottoposizione alla contrattazione del personale della Regione, attraverso un *accordo di confluenza*.

5. Per completezza, si riportano anche i passaggi rilevanti della relazione illustrativa della proposta di legge n. 284/A (**doc. n. 7**), poi diventata L.R. Sardegna n° 17/2021.

“Commi 9, 10 e 11. Le norme si pongono l'obiettivo di includere l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS) nel comparto unico di contrattazione, comprendente le altre amministrazioni integrate nel sistema Regione così come previsto dall'articolo 58 della L.R. 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione).

La L.R. 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna (ARPAS)), istitutiva dell'Agenzia, prevedeva infatti che al personale dipendente, dirigente e non, si applicasse il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'Area sanità.

Ciò è stato fonte, sul piano operativo, di numerosi problemi rispetto alle esigenze, alla tipologia e alla specificità dei compiti svolti dall'Agenzia, ente profondamente diverso, per la natura stessa delle sue attribuzioni, dagli enti del Servizio sanitario nazionale.

L'ASSOARPA, che rappresenta gli interessi delle agenzie per la protezione dell'ambiente su tutto il territorio nazionale, ha rimarcato più volte nelle varie sedi istituzionali l'inadeguatezza di questo CCNL, ritenendo più appropriato il CCNL applicato nelle regioni e nelle autonomie locali, anche in considerazione della

vocazione territoriale regionale tipica delle agenzie stesse. Su tale linea si sono peraltro attestate due regioni a statuto speciale come la Valle d'Aosta e il Friuli Venezia Giulia e la Regione Lombardia, che hanno esteso le norme disciplinanti i rapporti giuridici ed economici dei loro dipendenti alle rispettive agenzie per la protezione dell'ambiente.

Se, infatti, poteva avere un senso applicare il CCNL sanità nella fase di avvio delle ARPA, al fine di garantirne l'immediata operatività, da cui proveniva la gran parte del personale ad esse trasferito, alla lunga l'esperienza ultradecennale delle agenzie ha mostrato come questo contratto e i suoi istituti presentino innumerevoli criticità rispetto alla gestione e allo sviluppo professionale delle risorse umane e ai compiti svolti in campo ambientale.

Nel contesto del sistema Regione varato con la L.R. 25 novembre 2014, n. 24 (Disposizioni urgenti in materia di organizzazione della Regione), l'ARPAS rimane l'unico ente al di fuori del comparto unico di contrattazione. Al di là delle difficoltà operative sopraccennate, ciò determina sostanziali differenze di trattamento, sia sotto l'aspetto giuridico che sotto il profilo economico, rispetto agli altri dipendenti del comparto regionale.

La collocazione dei suoi dipendenti all'interno del ruolo unico regionale favorirebbe una razionalizzazione che, prendendo le mosse dalla mobilità del personale all'interno dello stesso sistema Regione, consentirebbe all'Agenzia di far fronte alle attuali gravi carenze d'organico, senza maggiori oneri a carico della finanza regionale. Le ricadute positive dal punto di vista organizzativo, in una logica di integrazione regionale, genererebbero infatti economie di scala che andrebbero a compensare i costi aggiuntivi per gli adeguamenti retributivi del personale dipendente nel passaggio dal CCNL al CCRL.

È innegabile la dicotomia esistente tra l'aver annoverato l'ARPAS tra gli enti facenti parte del sistema Regione e, dunque, soggetti alla L.R. n. 31 del 1998, e lo status attuale del suo personale dipendente, collocato al di fuori del ruolo unico regionale.

Sotto l'aspetto previdenziale non vi sarebbero ugualmente modifiche, essendo il relativo trattamento già uniforme e di natura pubblicistica come quello applicato agli altri

dipendenti del comparto ex INPDAP (CPDEL e INADEL) dell'INPS. L'impegno finanziario che ne deriva, pertanto, è solamente finalizzato agli adeguamenti retributivi del personale dirigente e non dirigente nel passaggio dal CCNL sanità al CCRL".

Quanto infine alla relazione economico-finanziaria concernente la proposta di legge n° 284/A (**doc. n. 8**), ai fini del presente ricorso sarà sufficiente richiamare nel prosieguo i soli passaggi d'interesse.

*

DIRITTO

I. Non v'è dubbio che la ██████████ come detto dirigente in servizio presso ARPAS, ricada nell'ambito di applicazione della L.R. Sardegna n° 17/2021, e che il suo trattamento giuridico ed economico ne rimanga perciò profondamente inciso.

Neppure può dubitarsi che l'ONB abbia "voce in capitolo" nella materia *de qua*, dato che la L.R. ora detta rientra fra "tutte le altre disposizioni concernenti la professione" e va ad interferire con la "legge professionale" e con il "titolo professionale" dei quali l'ONB stesso cura la tutela.

Ciascun soggetto ricorrente, perciò, a proprio titolo ha titolo ad agire per l'accertamento del diritto del Biologo in servizio presso l'ARPAS a mantenere lo *status quo ante* lavorativo, direttamente minacciato dalla L.R. in questione nei termini che si sono poc'anzi visti.

Come già abbiamo anticipato, il Biologo dipendente di un'ARPA rientra nelle previsioni dell'art. 15 del D.Lgs. n° 502/1992 e dell'art. 26 del D.Lgs. n° 29/1993. Sicché l'attività che egli svolge, in virtù della legge n° 3/2018, afferisce espressamente alle c.d. *professioni sanitarie*, aventi rango dirigenziale.

Ne consegue che l'accesso alla posizione funzionale avviene a superamento di un concorso pubblico per titoli ed esami disciplinato dai DD.PP.RR. nn. 483 e 484/1997: il primo di essi fra l'altro, all'art. 40, definisce i requisiti specifici di ammissione al concorso per i Biologi.

Riguardo al trattamento giuridico ed economico, esso va ricondotto all'Area della Dirigenza Sanitaria in applicazione degli artt. 6 e 7 del CCNQ siglato il 13 luglio 2016

(**doc. n. 9**). L'art. 6 definisce il comparto sanità, includendovi anche le ARPA. E l'art. 7 individua autonome "Aree dirigenziali" di contrattazione collettiva, fra le quali appare anche l'"area della sanità", comprendente i "dirigenti medici, veterinari, odontoiatri e sanitari delle amministrazioni del comparto sanità di cui all'art. 6" appena riferito. I Biologi rientrano nell'ambito dei *dirigenti sanitari*.

Analoga previsione era contenuta nell'art. 10 del Contratto Collettivo Nazionale Quadro (CCNQ) relativo al quadriennio 2006-2009, siglato l'11 giugno 2007 (**doc. n. 10**).

Per quanto occorra, l'art. 1 del CCNL per la Dirigenza medica e sanitaria 2016-2018, siglato il 19 dicembre 2019 (**doc. n. 11**), ossia la disciplina contrattuale attualmente applicata ai Biologi dipendenti delle ARPA, ribadisce che queste ultime rientrano nella stessa categoria (definita come "Aziende ed enti") degli Enti del SSN, a rimarcare che nessuna deroga è possibile per le ARPA.

II. Quanto fin qui detto è stato pacificamente riconosciuto da numerose sentenze del Giudice amministrativo (Cons. Stato, Sez. IV, 7 luglio 2021, n° 5167 e 8 luglio 2021, n° 5195; TAR Marche, Sez. I, 8 ottobre 2020, n° 573; TAR Basilicata, Sez. I, 29 ottobre 2019, n° 782; TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, 15 settembre 2021, n° 1621; TAR Sicilia, Sez. I, 16 dicembre 2021, n° 2163: **docc. nn. 12, 13, 14, 15, 16 e 17**), intervenute per annullare vari concorsi indetti da talune ARPA per il reclutamento di Biologi o Chimici (entrambi afferenti alle *professioni sanitarie*) in posizioni funzionali che, illegittimamente, non afferivano alla dirigenza sanitaria. La tesi disattesa dai TAR e dal Consiglio di Stato in queste pronunce era che le ARPA non fossero tenute al rispetto delle norme fin qui richiamate, e potessero dunque reclutare i vincitori di quei concorsi nel profilo *collaboratore tecnico professionale – Categoria D*, previsto dal Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) del CCNL del Comparto Sanità del 7 aprile 1999, siglato il 20 settembre 2001.

Per tutte, può richiamarsi la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. IV, n° 5167/2021, che a pag. 10 osserva in maniera *tranchant* che "la disciplina sui dirigenti delle professioni sanitarie si applica in maniera uguale alle strutture del SSN e alle ARPA", soffermandosi a trarne il corretto riferimento normativo sia dalla legislazione primaria,

sia – per quanto più qui direttamente interessa – dalla contrattazione collettiva. Sicché, a pag. 12, conclude che ai dirigenti delle professioni sanitarie delle ARPA si applicano dunque i succitati CCNQ 11 giugno 2007 e 13 luglio 2016. La sentenza non menziona anche il CCNL 19 dicembre 2019 sol perché *ratione temporis* non si sarebbe applicato alla fattispecie.

Pur se le sentenze del Consiglio di Stato nn. 5167 e 5195/2021 (la seconda del tutto analoga nel contenuto della prima) riguardavano ARPA appartenenti a Regioni diverse dalla Sardegna, in particolare Basilicata e Marche, è indubbio che esse abbiano avuto grande impatto per il settore delle ARPA; sicché non può non segnalarsi la coincidenza temporale dell'avvio di una discussione sulla *confluenza* del personale ARPAS dal contratto della Sanità a quello regionale: la proposta di legge n° 284/A, poi divenuta L.R. Sardegna n° 17/2021, risale al 13 agosto 2021, quando le due sentenze poc'anzi citate del Consiglio di Stato sono state pubblicate appena un mese prima, il 7 e 8 luglio 2021.

A tale stregua, l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 si configura come *norma-provvedimento* che interferisce con le due pronunce del Giudice amministrativo d'appello, una delle quali (la n° 5167/2021) forma peraltro giudicato.

III. Nemmeno può dubitarsi che la norma appena citata operi un mutamento profondo per i Biologi della ARPAS. Come già avvertito, costoro vengono *inseriti* come tutti i dipendenti nel comparto della contrattazione collettiva regionale disciplinata dalla L.R. Sardegna n° 31/1998, e perciò sottratti alla contrattazione collettiva nazionale com'era in precedenza previsto, ed era peraltro espressamente riconosciuto dal testo ora modificato dell'art. 17, comma 9, della L.R. Sardegna n° 6/2006 (“*Al personale dell'ARPAS si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dal contratto della sanità*”; ovviamente, trattandosi per i Biologi di una qualifica dirigenziale, il riferimento sarà al contratto proprio della dirigenza).

Per il personale confluito all'ARPAS da altre Amministrazioni, inoltre, come s'è visto la L.R. Sardegna n° 6/2006 si preoccupava altresì di mantenere integralmente il trattamento economico goduto nell'ente di provenienza, anche nel caso fosse superiore

a quello conseguente all'inquadramento dell'ARPAS, agganciandolo per le varie figure dirigenziali al trattamento economico e giuridico riconosciuto, a seconda dei casi, al direttore generale, al responsabile di struttura complessa ed al responsabile di struttura semplice presso le AA.SS.LL..

Orbene, pur se l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 prevede che l'*"inquadramento nei ruoli regionali avviene nelle categorie e nei livelli retributivi corrispondenti alla professionalità posseduta al momento del passaggio nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale, con la salvaguardia della retribuzione individuale di anzianità maturata e degli assegni personali in godimento"*, tutto comunque passa attraverso l'*"accordo di confluenza stipulato tra il Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione autonoma della Sardegna e le organizzazioni sindacali in rappresentanza del personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia"*.

Oltre alla retribuzione ed agli assegni personali, ai *professionisti sanitari* sono riconosciute dalla contrattazione nazionale numerose altre prerogative di cui la L.R. in parola non parla affatto, e che quindi non verrebbero mantenute, o al più lo sarebbero nei limiti (allo stato sconosciuti) in cui lo prevedrebbe l'*accordo di confluenza*. Si pensi p.es. alle indennità di posizione fissa o variabile, di esclusività del rapporto, di specificità; si pensi alle procedure per il conferimento di incarichi dirigenziali, per i passaggi di carriera, per le verifiche gestionali e professionali, per il collegio tecnico, etc..

È quasi superfluo annotare che la contrattazione in tema di lavoro si articola in una disciplina particolarmente complessa, dovendo contemplare numerosi istituti afferenti sia alla costituzione, allo svolgimento quotidiano ed alla cessazione del rapporto (assunzione, periodo di prova, orario, straordinari, reperibilità, ferie, trasferte, dimissioni volontarie, collocamento a riposo), sia allo sviluppo della carriera (aggiornamento professionale, formazione continua, verifiche e valutazioni, avanzamenti), sia alle vicende che incidentalmente possono avvenire (assenze per permessi, congedi o malattie, infortuni sul lavoro, malattie professionali, infermità per causa di servizio, procedimenti disciplinari e conseguenti sanzioni, distacchi per comandi e trasferimenti

per mobilità), sia infine a tutto ciò che pertiene all'aspetto economico (stipendio tabellare, indennità *ad personam* o legate alla funzione, ai risultati, etc., coperture assicurative, trattamento pensionistico). Sennonché tutto questo – che ovviamente abbiamo appena elencato a titolo meramente esemplificativo – prima dell'intervento della L.R. Sardegna n° 17/2021 era cristallizzato, per i Biologi, in una specifica contrattazione stipulata a livello nazionale (il citato CCNL 19 dicembre 2019), e con tale intervento viene oggi rimesso in discussione.

A tale stregua, se mai nell'*accordo di confluenza* venissero mantenute anche tutte le prerogative di cui godono attualmente i Biologi in servizio presso l'ARPAS, resterebbe comunque il fatto – oggettivamente insuperabile – che, per il prosieguo, la contrattazione su ogni aspetto incidente sul rapporto di lavoro “slitterebbe” dal livello nazionale a quello regionale.

L'*accordo di confluenza* in definitiva rappresenta uno spartiacque fra il *prima* e il *dopo*: e tutto il *dopo* verrebbe determinato su una base diversa, per i soli *professionisti sanitari* dell'ARPAS, rispetto ai colleghi “pari grado” in servizio presso le omologhe Agenzie delle altre Regioni.

Ne consegue che, alla certezza del godimento dello *status* conseguito in ambito di contrattazione nazionale, e degli ulteriori progressi per il futuro, si sostituisce un'assoluta incertezza: tutto viene demandato, in prospettiva, a questo primo accordo e a quelli che lo seguiranno. Il passaggio è, nell'intento della Regione, definitivo: l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 dispone infatti che d'ora innanzi il personale ARPAS ricadrà nell'alveo della L.R. Sardegna n° 31/1998, che giustappunto prevede la contrattazione a livello regionale.

IV. Alla luce di quanto fin qui detto, l'inserimento dei dipendenti ARPAS nel comparto unico di contrattazione regionale, con definizione del loro trattamento giuridico ed economico affidato ad un *accordo di confluenza*, viola anzitutto il principio costituzionale di buon andamento ed imparzialità dell'Amministrazione, sancito dall'art. 97 della Costituzione: se infatti l'ordinamento prevede la contrattazione a livello nazionale, sovrapporvi ed anzi sostituirvi una contrattazione a livello regionale

appare come un inutile e dannoso aggravamento della relativa procedura, sovrapponendovi una sorta di “duplicato” ma in altra sede rispetto a quella istituzionale. La sottrazione del potere di contrattazione che compete all’Agenzia per la Rappresentanza Negoziale delle Pubbliche Amministrazioni – ARAN, sotto questo profilo, conferendolo al Comitato per la rappresentanza negoziale della Regione Sardegna, evoca inoltre il profilo di illegittimità costituzionale per violazione dell’art. 39, oltretutto, ancora e sotto ulteriore profilo, dell’art. 97 della Costituzione. Lo stesso dicasi per le OO.SS., ove la nuova disciplina introdotta dall’art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 debba interpretarsi che anche su questo versante le parti contraenti debbano avere una “base” regionale, anziché nazionale com’è prescritto.

In realtà, non può una legge regionale sostituire una contrattazione regionale in luogo di quella nazionale, con conseguente sostituzione anche dei soggetti designati per contrattare.

Men che mai una legge regionale può modificare la delimitazione dei comparti, trasferendo il personale di un’ARPA da un comparto (*sanità*) ad un altro (*funzioni locali*). Siffatta delimitazione compete infatti all’ARAN ed alle OO.SS. maggiormente rappresentative, come s’è visto, in applicazione dell’art. 40, comma 2, del D.Lgs. n° 165/2001.

Ancora, una legge regionale non può assegnare ai soggetti designati per la contrattazione a livello regionale poteri che non competono loro. Già s’è visto che, a norma dell’art. 40, comma 3-*bis*, del D.Lgs. n° 165/2001, la contrattazione per le Regioni non è affatto “pari” a quella nazionale, ma è definita *decentrata e integrativa* e si limita ad aspetti di dettaglio: essa “*si svolge sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono*”. Anche la durata delle sessioni di contrattazione decentrata e integrativa viene fissata nella contrattazione nazionale.

Merita al riguardo richiamare la sentenza della Corte Costituzionale 9 novembre 2018, n° 196: la contrattazione collettiva decentrata “*non può disciplinare materie che non siano a essa rimesse dalla contrattazione nazionale, né può dettare discipline*

contrastanti con quanto stabilito dal contratto collettivo nazionale. I due livelli della contrattazione sono, infatti, gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal Ministero e diretti all'ARAN per l'erogazione dei fondi, secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione".

Per quanto occorra precisarlo, nella fattispecie nessuna indicazione è intervenuta a livello di contrattazione nazionale che aprisse la via ad una contrattazione regionale al riguardo (né comunque sarebbe anche astrattamente concepibile, poiché qui siamo ben fuori dall'ipotesi di normazione di dettaglio).

Non avendo poteri in merito, i soggetti indicati per la contrattazione a livello regionale non possono negoziare alcun *accordo di confluenza*.

V. Altrettanto evidente è la violazione dell'art. 3 della Costituzione, perché l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 sottrae i Biologi della sola ARPAS alla contrattazione collettiva nazionale, prescritta per i Biologi delle ARPA di tutte le Regioni italiane; e ciò avviene senza che si rinvenga qualsivoglia ragione a sostegno di tale separazione e disparità di trattamento.

Come fra breve si dirà, nessun appiglio giuridico potrebbe rinvenirsi nelle norme della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia, richiamate nella relazione illustrativa della L.R. in parola, tanto più che non risulta affatto che queste tre Regioni abbiano "preceduto" la Sardegna nel trasferire il personale delle proprie ARPA nei ruoli regionali.

Come già s'è fatto cenno, l'art. 5 assume i caratteri tipici della *norma-provvedimento*, dato che incide su un numero circoscritto e *ab origine* determinato di destinatari e, determinando l'immediato passaggio da un tipo di contrattazione ad un'altra, incide nel concreto la posizione dei destinatari stessi, eludendo così le varie sentenze del Giudice amministrativo che tale posizione l'hanno legata alla contrattazione della Dirigenza sanitaria, e specificamente le nn. 5167 e 5195/2021 del Consiglio di Stato.

È noto che il sindacato della Corte Costituzionale sulle norme-provvedimento non solo è ammesso, ma altresì si configura particolarmente rigoroso, dovendo verificare la

ragionevolezza e la non arbitrarietà delle disposizioni adottate (per tutte, v. Corte Cost., 13 luglio 2017, n° 182; 19 maggio 2017, n° 114; 1° aprile 2014, n° 64).

Orbene nella fattispecie l'art. 5 appare irragionevole ed arbitrario per le ragioni fin qui illustrate; in ogni caso, dalla relazione economico-finanziaria della proposta di legge n° 284/A (**doc. n. 8**) non solo non si evince alcuna giustificazione della scelta operata, ma al contrario si traggono significativi profili di criticità.

In particolare:

- a pagg. 18, 19 e 136 l'Assessorato degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione stigmatizza il mancato coinvolgimento della Direzione del personale per *definire e preventivamente concordare* le norme che dispongono l'inserimento del personale ARPAS nel comparto di contrattazione regionale (N.B.: nel documento si parla di "*art. 4, commi 9, 10 e 11*", che nel testo definitiva diventeranno rispettivamente le lettere c) e b) dell'art. 5, comma 15, ed il comma 16 sempre dell'art. 5);

- a pagg. 27 e 128 il predetto Assessorato osserva che le norme in questione "*non dispongono di risorse aggiuntive a carico del bilancio regionale*"; tuttavia l'asserzione viene contraddetta a pagg. 45-47 e 107-110, nelle quali l'Assessorato della Difesa dell'Ambiente riferisce di "*maggiori oneri*" da finanziare per gli anni a venire, quantificati in una tabella.

E sono questi gli unici passaggi della relazione economico-finanziaria in cui si parla dell'inserimento del personale ARPAS nel ruolo dei dipendenti regionali.

L'irrazionalità e l'arbitrarietà dell'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 trovano ulteriore conferma nella relazione illustrativa (**doc. n. 7**), che come s'è visto evoca genericamente, ed anzi apoditticamente, l'insorgenza di "*numerosi problemi rispetto alle esigenze, alla tipologia e alla specificità dei compiti svolti dall'Agenzia, ente profondamente diverso, per la natura stessa delle sue attribuzioni, dagli enti del Servizio sanitario nazionale*".

Tanto basterebbe, secondo la Regione, a giustificare l'elusione del D.Lgs. n° 165/2001 e della riserva che esso pone a favore della contrattazione collettiva nel senso dianzi chiarito.

Non solo: la relazione illustrativa prosegue osservando che ASSOARPA (cioè l'associazione privata che raggruppa le ARPA) *“ha rimarcato più volte nelle varie sedi istituzionali l'inadeguatezza”* del contratto della Sanità, *“ritenendo più appropriato il CCNL applicato nelle regioni e nelle autonomie locali, anche in considerazione della vocazione territoriale regionale tipica delle agenzie stesse”*. E si cita l'esempio della Valle d'Aosta, del Friuli-Venezia Giulia e della Lombardia, che avrebbero già operato analoga scelta, soggiungendo che non avrebbe senso mantenere il personale ARPAS vincolato al contratto della Sanità, che presenterebbe *“innumerevoli criticità”*, ancora una volta indimostrate e solo genericamente enunciate, *“rispetto alla gestione e allo sviluppo professionale delle risorse umane e ai compiti svolti in campo ambientale”*.

La relazione illustrativa prospetta una *“razionalizzazione”* che consentirebbe l'integrazione delle *“attuali gravi carenze d'organico”* dell'ARPAS (unico ente, si osserva, rimasto fuori dal comparto unico di contrattazione) attraverso la mobilità del personale già inserito nel ruolo regionale, con conseguenti benefici in termini di costi e di organizzazione, anche qui affermati ma indimostrati.

Conclude il documento che *“È innegabile la dicotomia esistente tra l'aver annoverato l'ARPAS tra gli enti facenti parte del sistema Regione e, dunque, soggetti alla L.R. n. 31 del 1998, e lo status attuale del suo personale dipendente, collocato al di fuori del ruolo unico regionale”*, e che il passaggio del personale ARPAS al ruolo regionale non comporterebbe modifiche sul piano previdenziale.

Come si vede, la Regione Sardegna s'è risolta a determinare siffatto passaggio perché ha unilateralmente deciso che il contratto per la Sanità è *“inadeguato”* rispetto alle esigenze dell'ARPAS. Menziona, inoltre, la presa di posizione favorevole di ASSOARPA e i precedenti delle Regioni Valle d'Aosta, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.

Al riguardo merita obiettare quanto segue.

Non compete ad una Regione il giudizio sull'adeguatezza o meno di un contratto collettivo nazionale. Se mai lo si dovesse aggiornare, affrontando le problematiche che nel tempo sono insorte, la sede idonea è sempre quella della contrattazione istituzionale

(ossia, a livello nazionale); accantonarlo addirittura, sulla base di un opinabile giudizio *tranchant*, rappresenta né più, né meno una forzatura.

È vero, naturalmente, che le ARPA erano originariamente assegnate alle AASSLL, e solo a seguito del referendum abrogativo del 1993 ne è stato determinato il passaggio alle Regioni. Ma è vero anche che le funzioni che esse svolgono, afferendo alla salubrità di aria, acqua e suolo, tuttora riflettono un fine *lato sensu* “sanitario” (e non anche solamente “ambientale”); e d’altra parte, il vincolo che lega il personale ARPA al contratto per la Sanità è oggettivamente giustificato dalla specificità di esperienza posseduta e di funzioni esercitate, specie se si tratta, come nel nostro caso, dei *Professionisti sanitari*.

Quanto ad ASSOARPA, la sua posizione è citata nella relazione illustrativa, va evidenziato che tale associazione si è opposta senza successo nei giudizi dei quali abbiamo richiamato le sentenze di TAR e Consiglio di Stato (**doc. nn. 12, 13 e 14**), sicché si tratta di una posizione infondata. Ed in ogni caso, una Regione che intende varare una riforma sul personale come quella di cui trattasi, non dovrebbe limitarsi a sentire solo una delle parti interessate, aderendo acriticamente alla sua opinione. Le parti in gioco sono tante: già abbiamo visto che la Direzione del Personale non è stata previamente interpellata; ma anche l’ONB e gli altri Organismi professionali interessati, non sono mai stati coinvolti.

Quanto all’esempio citate delle altre Regioni, è sufficiente obiettare che la legittimità della scelta della Sardegna non può chiaramente misurarsi sulle scelte altrui. D’altra parte, non consta affatto che la Valle d’Aosta, il Friuli-Venezia Giulia e la Lombardia abbiano “*esteso le norme disciplinanti i rapporti giuridici ed economici dei loro dipendenti alle rispettive agenzie per la protezione dell’ambiente*”, come si legge nella relazione introduttiva alla L.R. in esame. L’art. 5, perciò, si fonda su un falso presupposto.

A quanto consta, la sola Valle d’Aosta ha promulgato la L.R. 29 marzo 2018, n° 7 (**doc. n. 18**) che, all’art. 20 (intitolato “*Rinvio*”), si limita a disporre che “*La Giunta regionale, con propria deliberazione, costituisce un tavolo tecnico per determinare la fattibilità*

dell'eventuale transizione del personale dell'ARPA alla corrispondente disciplina del contratto collettivo del comparto unico regionale (...)".

Come si vede, si tratta di una mera eventualità che, per quanto risulta, non ha affatto trovato oggi attuazione.

Né risponde al vero che le altre Regioni summenzionate abbiano adottato iniziative sfocianti in discipline incidenti sulla contrattazione del personale delle ARPA; va detto comunque che, ove mai fossero attivate, verrebbero a loro volta contestate nelle sedi opportune, né più, né meno di come avviene per quella della Sardegna.

Infine, come già accennato, appare generica e indimostrata l'affermazione secondo cui il mantenimento del personale ARPA nel contratto della Sanità sarebbe irrazionale, e razionale invece il suo passaggio al contratto del personale della Regione; tenuto conto della specificità di esperienza posseduta e di funzioni esercitate, a noi pare l'esatto contrario.

VI. Da ultimo, viene in esame la l'illegittimità costituzione dell'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 ex art. 117 Cost., *sub specie* della riserva di normazione in tema di "ordinamento civile" in capo allo Stato – comma II, lettera l) – che, in virtù di quanto dispone il D.Lgs. n° 165/2001, viene demandata alla contrattazione sindacale a livello nazionale.

La stessa critica va mossa in relazione al tema della "previdenza sociale" di cui alla lettera o) del medesimo art. 117, comma II, non essendo affatto indifferente per i Biologi in servizio presso l'ARPAS ai fini previdenziali il passaggio dal contratto della Dirigenza sanitaria al contratto della Regione Sardegna, come la relazione illustrativa alla normativa regionale erroneamente mostra di ritenere.

L'art. 1, comma 3, del D.Lgs. statuisce che "*Le disposizioni del presente decreto costituiscono principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. Le Regioni a statuto ordinario si attengono ad esse tenendo conto delle peculiarità dei rispettivi ordinamenti. I principi desumibili dall'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, e successive modificazioni, e dall'articolo 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, costituiscono altresì, per le*

Regioni a statuto speciale e per le province autonome di Trento e di Bolzano, norme fondamentali di riforma economico-sociale della Repubblica". E tutte le norme ora richiamate fissano principi inderogabili fra i quali v'è, appunto, anche quello secondo cui la disciplina del rapporto di lavoro è riservata alla contrattazione a livello nazionale, che definisce gli aspetti di dettaglio per i quali può intervenire la contrattazione decentrata e integrativa.

Vale di nuovo, e va ribadito, quanto già illustrato *sub IV.*. In quella sede il profilo è "soggettivo", perché la violazione si concretizza nella sostituzione dei soggetti istituzionalmente designati alla contrattazione collettiva con altri, privi dei relativi poteri. Qui il profilo è piuttosto "oggettivo", perché la materia della disciplina del pubblico impiego è coperta da una riserva di legge, *sub specie* del D.Lgs. n° 165/2001, che a sua volta la demanda alla contrattazione collettiva a livello nazionale.

Ancora una volta, dunque, non può una legge regionale. sostituirvi una contrattazione regionale, che è per definizione decentrata e integrativa e quindi deve limitarsi agli aspetti di dettaglio indicati nella contrattazione collettiva, e qui nessuna indicazione è mai avvenuta. Certamente, comunque, esula dal "dettaglio" la modifica nella delimitazione dei comparti, con il passaggio del personale ARPA dalla *sanità* alle *funzioni locali* e la previsione di un *accordo di confluenza* che, di fatto e di diritto, elude la riserva di legge.

Tanto premesso, la Corte Costituzionale è intervenuta in numerosi casi nei quali una Regione aveva legiferato in materia di "*ordinamento civile*", con norme *ipso facto* dichiarate costituzionalmente illegittime. Peraltro, in quei casi le norme regionali interferivano con la riserva di legge statale (e dunque di contrattazione collettiva a livello nazionale) per singoli aspetti quali il trattamento economico, l'orario lavorativo e le ferie, le modalità di accesso all'impiego, etc.; qui invece l'interferenza è "onnicomprensiva", perché l'inserimento dei Biologi ARPAS nel ruolo unico regionale comporterà la riscrittura dell'intera disciplina sul rapporto d'impiego, demandata ad una "fonte" (la contrattazione collettiva a livello regionale) diversa da quella che l'ordinamento prevede.

In buona sostanza, ogni aspetto del rapporto d'impiego, dall'accesso al collocamento a riposo, seguirà regole differenti.

Fra le tante sentenze della Corte Costituzionale, ne richiamiamo due, che riguardano proprio leggi regionali della Sardegna.

La prima è la sentenza 21 giugno 2019, n° 154: *“6. Questa Corte è costante nell'affermare che, a seguito della privatizzazione del rapporto di lavoro pubblico, la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni è retta dalle disposizioni del codice civile e dalla contrattazione collettiva, cui la legge dello Stato rinvia.*

Le medesime considerazioni si impongono anche per il personale delle Regioni.

6.1.– La disciplina del trattamento economico e giuridico, anche con riguardo al pubblico impiego regionale, è riconducibile alla materia «ordinamento civile», riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato (sentenza n. 273 del 2020, punto 5.2.1. del Considerato in diritto).

È dunque precluso alle Regioni adottare una normativa che incida su un rapporto di lavoro già sorto e, nel regolarne il trattamento giuridico ed economico, si sostituisca alla contrattazione collettiva, fonte imprescindibile di disciplina (sentenze n. 20 del 2021, punto 3.2.1. del Considerato in diritto, e n. 199 del 2020, punto 9.2. del Considerato in diritto).

6.2.– Con riferimento alle Regioni a statuto speciale, questa Corte ha indicato la necessità di tener conto delle competenze statutarie. Con particolare riguardo alla Regione autonoma Sardegna, occorre considerare «la competenza legislativa primaria in tema di “stato giuridico ed economico del personale” di cui all’art. 3, comma 1, lettera a), dello statuto di autonomia. La potestà legislativa primaria della Regione autonoma Sardegna, tuttavia, per espressa previsione statutaria, deve essere esercitata nel “rispetto [...] delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica”. A tale proposito, con le sentenze n. 257 del 2016 e n. 211 del 2014, questa Corte ha ricordato, proprio con riguardo al trattamento economico, che l’art. 2, comma 3, del d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce che l’attribuzione di tali

trattamenti può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi, mentre l'art. 45 dello stesso decreto ribadisce che il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi» (sentenza n. 154 del 2019, punto 2 del Considerato in diritto).

La disciplina ora richiamata costituisce norma fondamentale di riforma economico-sociale della Repubblica e detta principi che si configurano come tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti tra privati, principi che si impongono anche alle Regioni a statuto speciale”.

Viene poi in esame la sentenza della Corte Costituzionale 13 novembre 2019, n° 232, secondo cui *“La necessità di una disciplina unitaria dei rapporti di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione si è imposta a seguito della privatizzazione del pubblico impiego e della conseguente esigenza di un trattamento uniforme di tali tipi di rapporti; in tale prospettiva questa Corte ha precisato che «i principi fissati dalla legge statale in materia costituiscono tipici limiti di diritto privato, fondati sull'esigenza, connessa al precetto costituzionale di eguaglianza, di garantire l'uniformità nel territorio nazionale delle regole fondamentali di diritto che disciplinano i rapporti fra privati e, come tali, si impongono anche alle Regioni a statuto speciale» (sentenza n. 189 del 2007).*

Tra tali principi rientra, per espresso dettato normativo, il principio di riserva di contrattazione collettiva, con la conseguenza che qualunque norma regionale che intenda sostituirsi alla negoziazione delle parti, quale imprescindibile fonte di disciplina del rapporto, comporta un'illegittima intrusione nella sfera di attribuzione del legislatore nazionale”.

VII. Per esaurire il nostro discorso, restano da affrontare i limiti alla legislazione regionale scaturenti dallo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n° 3), già accennati nella sentenza della Corte Costituzionale n° 154/2019.

L'art. 3 ne individua due – la Costituzione e le “*norme fondamentali delle riforme economico sociali della Repubblica*” – che qui sono stati oltrepassati.

In base allo Statuto, quindi, solo entro siffatti limiti la Regione Sardegna può legiferare in tema di “*ordinamento degli uffici e degli enti amministrativi della Regione e stato giuridico ed economico del personale*” (art. 3, lettera a)); di “*ordinamento degli enti locali*” (art. 3, lettera b)); di “*sanità pubblica*” (art. 4, lettera i)).

Oltre a ciò, la Regione Sardegna ha “*facoltà di adattare alle sue particolari esigenze le disposizioni delle leggi della Repubblica, emanando norme di integrazione ed attuazione*” in talune materie, fra cui “*lavoro; previdenza ed assistenza sociale*” (art. 5, lettera b), sempre dello Statuto).

Ora è evidente che l'art. 5 della L.R. Sardegna n° 17/2021 esula nel suo contenuto dal semplice “*ordinamento*” dell'ARPAS. La normativa non è infatti meramente organizzativa, ma incide profondamente, come già s'è annotato, sull'intera disciplina del rapporto di lavoro, attribuita ad una “*fonte*” regionale, quando invece in materia opera una riserva di legge statale.

Allo stesso modo, l'art. 5 in discussione esula dall'*adattamento* alle esigenze regionali di una disciplina statale; non v'è qui infatti alcuna “*integrazione ed attuazione*” delle norme statali (ciò che la Regione al massimo può fare), ma una loro completa sostituzione.

Per quanto occorra e infine, sempre considerando il contenuto dell'art. 5, ed alla luce della relazione illustrativa, va categoricamente escluso che per tale norma sia possibile una lettura costituzionalmente orientata. Non è infatti possibile altra interpretazione che quella emergente dal dato letterale, che possa dirsi coerente con i principi del D.Lgs. n° 165/2001.

Tanto dimostra *per tabulas* la rilevanza delle questioni di illegittimità costituzionale fin qui illustrate.

* * *

Tutto quanto sopra premesso in fatto e considerato in diritto l'Ordine Nazionale dei Biologi e la ██████████ come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati,

ricorrono

a codesto Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro affinché, ai sensi dell'art. 415, comma 2 c.p.c., voglia fissare l'udienza di comparizione delle parti, e per questo così

concludono

Voglia il Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, in accoglimento delle ragioni illustrate nel presente ricorso:

dichiarare ed accertare il diritto dei dirigenti Biologi in servizio presso l'ARPAS ed in particolare della ██████████ di mantenere l'inquadramento nel ruolo e con tutte le prerogative giuridiche ed economiche riconosciuto loro dalla contrattazione collettiva di livello nazionale relativa ai dirigenti Biologi in servizio presso le ARPA, e specificamente dal CCNQ 13 luglio 2016 e dal CCNL 19 dicembre 2019, previa se del caso rimessione alla Corte Costituzionale della questione di illegittimità costituzionale dell'art. 5 della L.R. Sardegna 22 novembre 2021, n° 17.

Con vittoria di spese e rimborso del contributo unificato, e con ogni più ampia riserva di legge.

*

Ai sensi dell'art 14, comma 2, del D.P.R. n° 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e concerne un rapporto di pubblico impiego ed è pertanto soggetto al contributo unificato di euro

Si depositano i documenti come da separato indice.

Roma, dicembre 2021

Avv. Giovanni Crisostomo Sciacca

Avv. Riccardo Arbib

Avv. Massimo Lai

